

# Tribunale di Milano

## Sezione VIII CIVILE – Ufficio del Giudice Tutelare

### NOMINA PROFESSIONISTA PER LE OPERAZIONI DI VENDITA

Il Giudice Tutelare,

letta l'istanza dell'Amministratore di sostegno per la vendita dell'immobile con annessa cantina sito in Milano VIA GIUSEPPE CESARE ABBA n. 25 Piano 2 e S1, il tutto distinto al foglio 135 mappale 12 sub 709 zona censuaria 2 categoria A/3 classe 2, consistenza 3,5 vani, sup. 50 m<sup>2</sup> rendita Euro 344,51, e foglio 135, mappale 12, sub. 710 zona censuaria 2, categoria C/2 il tutto come meglio descritto ed identificato nella perizia di stima a firma arch. Vittorio De Alessandri;

ritenuto che deve nominarsi un professionista per le operazioni preliminari di vendita,

#### NOMINA

il professionista avv. Maria Paola Bruni, con studio in Milano, via Besana n. 2, alla quale assegna fondo spese di € 500,00 a carico del beneficiario proprietario dell'immobile.

determina

il prezzo base d'asta in euro 106.575,00 (centoseimilacinquecentosettantacinque);

#### CONTENUTO DELL'INCARICO

Il Giudice Tutelare dispone che il professionista provveda:

- 1) ad aprire presso un istituto di credito di sua fiducia un conto corrente intestato alla procedura di amministrazione di sostegno ed a versarvi il fondo spese ricevuto e ciò per fare fronte alle spese vive che dovrà ragionevolmente sostenere, a gestire quindi sullo stesso conto tutte le operazioni relative al presente incarico;
- 2) a formare l'avviso di vendita secondo le istruzioni qui di seguito impartite e a fissare un termine non inferiore a 60 giorni e non superiore a 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la presentazione delle offerte di acquisto per l'immobile come sopra identificato;
- 3) a fissare al giorno successivo alla scadenza del termine di cui al punto precedente la convocazione dell'amministratore di sostegno e degli offerenti davanti a sé per la deliberazione sull'offerta e per l'eventuale gara tra gli offerenti e ciò presso il proprio studio professionale o altro locale di cui abbia la disponibilità;
- 4) all'esecuzione delle forme di pubblicità disposte da questo Giudice con il presente provvedimento, autorizzando sin da ora il professionista incaricato - senza necessità di ulteriore apposita autorizzazione - a prelevare dal conto della procedura le somme necessarie per l'esecuzione delle pubblicità; le fatture relative ai servizi pubblicitari richiesti - così come le fatture relative ad ogni altra spesa della procedura sostenuta - dovranno essere intestate a nome del beneficiario proprietario;

